

STATUTO

LETIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRADISCA D'ISONZO GO VIALE
TRIESTE 21/B

Numero REA: GO - 73581

Codice fiscale: 01121970311

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP. N. 9314/4135

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis
Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.**

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario

E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, con sede nel Comune di Gradisca d'Isonzo (GO), la società cooperativa denominata **"LETIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Le operazioni di trasferimento in un comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dell'atto costitutivo.

Spetta inoltre ai soci istituire, trasferire in comune diverso o sopprimere sedi secondarie.

E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del Codice civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci ai sensi di legge.

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa, considerata a tutti gli effetti una cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, conformemente alla Legge 381/91, non ha lo scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1 lett. a) della Legge 381/91.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

A norma della Legge 142/01 e successive modificazioni il socio della cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, servizi socio-assistenziali e sanitari orientati ai bisogni di anziani, malati e disabili.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Per il raggiungimento dei propri scopi mutualistici la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone in particolare:

a) di svolgere nell'ambito dell'assistenza domiciliare:

- assistenza ausiliaria ed integrata ventiquattro ore su ventiquattro;
- assistenza ausiliaria ed integrata post-degenza ospedaliera;
- accompagnamento e segretariato sociale;
- servizi di riabilitazione e fisioterapia domiciliare;

a1) assistenza alla persona (igiene personale, vestizione, pasto, compagnia, vigilanza e tutela);

a2) assistenza socio-sanitaria (somministrazione di terapie, medicazioni, mobilizzazione e trattamento preventivo lesioni da decubito, attivazione interventi urgenti e complessi, riabilitazione fisica, corretto utilizzo degli ausili, educazione sanitaria e assistenza notturna);

a3) servizi integrati (riassetto ambientale, lavaggio e/o riordino degli indumenti personali, spesa a domicilio,

accompagnamento per acquisti e visite mediche, disbrigo pratiche, sanificazione ambientale e servizio di trasporto);

b) la gestione di servizi sanitari di tipo infermieristico, terapeutico/riabilitativo presso strutture adeguatamente attrezzate e/o presso centri specializzati convenzionati;

c) collaborazione con enti pubblici, privati e associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto, stipulando, se del caso, apposite convenzioni e/o contratti.

Alla società resta interdetto l'esercizio in proprio dell'attività professionale medico-chirurgica e infermieristica e di qualsiasi altra attività comunque riferibile alla esecuzione della prestazione medico-sanitaria, medico-assistenziale e paramedica che si intende riservata e che, pertanto, potrà e dovrà essere personalmente svolta da coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale.

La società potrà quindi svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonchè partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.

La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs. 58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;

b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;

c) promuovere o partecipare ad enti, società, consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;

e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;

f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ai sensi del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

SOCI

Articolo 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci della cooperativa i seguenti soggetti:

- a) soci operatori ordinari: tutte le persone fisiche che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione, prestano la loro attività per il raggiungimento dei fini sociali;
- b) soci volontari: quelli che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà. Il loro numero non dovrà superare la metà del numero complessivo dei soci a norma dell'articolo 2 della Legge n. 381/91 e dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 7/92.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che a parere dell'organo amministrativo abbiano i requisiti attitudinali idonei alle attività proposte dalla cooperativa e che condividano gli ideali di solidarietà e mutualità della movimento cooperativistico.

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo

dell'attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo amministrativo della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono infine essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

Articolo 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice civile come richiamato dal successivo articolo 9.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque (5) anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le

modalità previste dall'articolo 12. Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale se trattasi di socio aspirante persona fisica;
- b) la denominazione, la sede legale, il numero di partita IVA, nonché i dati relativi al soggetto avente la legale rappresentanza se trattasi di aspirante socio persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;
- c) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti con quella della cooperativa;
- f) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere nel rispetto del limite minimo e di quello massimo fissati dalla legge;
- g) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 30 del presente statuto.

Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa deve essere corredata da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e/o concordato della società.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta (60) giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto

stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data dell'assemblea stessa. Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Articolo 8 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma nonché dell'eventuale tassa di ammissione;
- b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;
- d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque (5) volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 18.

Le somme versate dal nuovo socio quale tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, del prodotto conferito in cooperativa.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 9 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonchè i documenti relativi alla amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto (8) giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, per causa di morte ovvero anche per scioglimento e liquidazione nel caso in cui il socio sia un ente con o senza personalità giuridica.

Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 30.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. L'organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;

b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 8;

c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 30 del presente statuto;

f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del Codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 9;

g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'organo amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

Articolo 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 21, nonchè degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo articolo 21, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Ai soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 12, lettere b), d) ed e) potrà essere richiesto il risarcimento dei danni ed il pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-*quinquies* e 2545-*sexies* del Codice civile può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque (5) anni.

Articolo 14 - Morte del socio o scioglimento della persona giuridica

Nel caso di decesso di un socio persona fisica, la società continuerà con gli eredi o i legatari della di lui quota sociale, purchè gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.

Gli eredi o i legatari, entro un (1) anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del Codice civile.

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente articolo 13.

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonchè i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel

termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un (1) anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

Al socio che cessa di far parte della cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del Codice civile.

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del Codice civile, la cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Articolo 17 - Conferimenti (rapporto mutualistico) e ristorni

Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato,

in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa nonchè ogni altra forma, ivi compresa quella associativa. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.

La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonchè della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del Codice civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

La ripartizione del ristorno, tra i singoli soci cooperatori avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

- la qualifica/professionalità;
- l'eventuale stato di disagio o svantaggio;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del Codice civile.

QUOTE SOCIALI

Articolo 18 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale minimo di Euro cinquanta virgola zero centesimi (Euro 50,00) ciascuna.

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti nonchè nel caso di soci diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 2525, quarto comma, del Codice civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta (60) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui

all'articolo 30.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale di cui al precedente articolo 18;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le sole somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 21 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a norma dell'articolo 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del Codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del Codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del Codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice civile, certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992;

c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 del Codice civile;

d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purchè nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;

e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 35;

f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;

h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto (1/4).

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 33.

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 22 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;

b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno

e la distribuzione degli utili;

c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del presidente e del vice presidente;

d) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonchè dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del Codice civile.

Articolo 23 - Assemblee

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai soci ed ai membri del collegio sindacale, se nominato, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonchè il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Articolo 24 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto ad eccezione dei casi previsti dalle lettere a), e) e g), del precedente articolo 22 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, contenente le indicazioni di cui all'articolo 2375, primo

comma, del Codice civile e da trascrivere nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 25 - Votazioni

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 26 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante o un altro socio dallo stesso delegato.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 2372 del Codice civile.

Articolo 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 28 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due (2) a cinque (5) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i

soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere sempre rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo (1/3) degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; se i membri sono due (2) occorre la presenza di entrambi.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico hanno tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del Codice civile.

Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono

referire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente, al vice presidente ed ai consiglieri delegati specificamente muniti, all'atto della nomina, di tale potere.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 29 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del Codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un collegio sindacale.

In tali casi il collegio sindacale è composto da un (1) presidente, da due (2) sindaci effettivi e da due (2) sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

I sindaci durano in carica tre (3) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo (3°) esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il collegio sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche la revisione legale dei conti

sulla società ed è quindi integralmente composto da revisori legali, iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del collegio sindacale, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un collegio sindacale composto da un (1) presidente, da due (2) sindaci effettivi e da due (2) sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione, che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

CONTROVERSIE

Articolo 30 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno (1), per le controversie di valore inferiore ad Euro cinquantamila virgola zero centesimi (Euro 50.000,00);
- b) tre (3), per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile.

L'arbitro o gli arbitri, uno (1) dei quali con funzione di presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane Confcooperative, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

In difetto di designazione, entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la

sede.

La domanda di arbitrato, anche quanto concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003 e dalle altre leggi in materia, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità e possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa. La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-*duodecies* del Codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice civile.

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-*ter*, secondo comma, del Codice civile.

Articolo 32 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle

eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 21, nonchè degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 21;

b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 33 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 del Codice civile.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del Codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonchè quanto stabilito dal precedente articolo 9.

Articolo 34 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonchè alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 33 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma e titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 35 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato

di due (2) punti e mezzo (1/2) rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due (2) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 36 - Associazione di rappresentanza

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27, la società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite l'organismo provinciale dell'Unione Provinciale Cooperative di Gorizia.

F.to Chiaselotto Ermanno

F.to Cricri Placido

F.to Tomat Roberto

F.to Damjan Hlede

Segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.